

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 162

Approvazione schemi di convenzione con la Provincia di Brindisi e con il Consorzio di Gestione delle Riserva di Torre Guaceto per le attività dei Centri di prima accoglienza Fauna Selvatica – art. 6 della Legge Regionale n. 59/2017.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Legge Regionale n. 59 del 21 dicembre 2017, all'art. 6, prevede che l'Osservatorio Faunistico regionale coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nell'raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle popolazioni faunistiche, nell'ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli habitat e per l'applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità.

Il medesimo art. 6 della Legge Regionale 59/2017 prevede che il Centro regionale per il recupero della fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività dei centri territoriali di prima accoglienza.

L'attività di ricezione e cura degli esemplari malati o feriti è una fonte di informazioni di grande importanza per dati epidemiologici, per la rilevazione delle intossicazioni da agenti chimici e per questioni legate al bracconaggio. La presenza dei centri territoriali garantisce una più efficace gestione dei recuperi ed un miglioramento della capacità di raccolta dati sul territorio.

La funzione dell'Osservatorio e dei centri territoriali per il soccorso della fauna in difficoltà è strettamente legata alle finalità generali di protezione cui si ispira la normativa nazionale e regionale di settore, ma è altresì strumentale al rispetto della normativa naturalistica comunitaria, nell'ambito di cui la Direttiva 79/409 CEE, detta "*Direttiva Uccelli*", e la Direttiva 92/43 CEE, detta "*Habitat*", rappresentano i massimi riferimenti per gli Stati membri dell'Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della flora e degli habitat naturali.

In particolare, la Direttiva "Uccelli" è stata adottata con il fine di conservare "tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri", ponendo l'obbligo agli Stati membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, al fine della loro tutela.

La Direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere studi e ricerche per la protezione degli uccelli (articolo 10) e prevede un'attività di scambio informativo tra Stati e Commissione europea (vari articoli) al fine di mantenere sempre aggiornate le parti.

L'importate Allegato V, identifica le più importanti aree di attività e ricerca, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli, in cui gli Stati membri devono impegnarsi (elenchi nazionali delle specie a rischio, censimento degli uccelli migratori, inanellamento, sviluppo di metodi ecologici per prevenire danni da avifauna, sviluppo di metodi per verificare l'impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli ecc.).

Peraltro, occorre rammentare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 157/92, che recepisce la citata Direttiva comunitaria, ed è vietata la detenzione di fauna selvatica da parte di privati cittadini; pertanto, chi trovi un esemplare in difficoltà è tenuto a conferirlo alle autorità

(polizia municipale, carabinieri forestali, coadiuvati spesso da associazioni di volontari) affinché lo stesso giunga presso i Centri di recupero fauna selvatica.

Al fine di garantire tutte le azioni di tutela della biodiversità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, è essenziale che i centri già presenti e attivi sul territorio pugliese proseguano la propria attività, e che siano incrementati e migliorati i rapporti, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta dei progetti di carattere scientifico con l'Osservatorio Faunistico Regionale.

È essenziale, altresì, per agevolare e incrementare il recupero e la reimmissione in natura degli animali salvatici ritrovati feriti o malati, la stabilizzazione di una rete di centri di primo soccorso per la fauna selvatica in difficoltà, che siano effettive articolazioni dell'Osservatorio Regionale.

La Provincia di Brindisi aveva istituito, sin dall'anno 2001, il "Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà", gestito attraverso la società in house "Santa Teresa s.p.a." e svolgendo la funzione che era propria degli ex Osservatori faunistici provinciali di cui all'art. 8 della L.R. 27/1998, oggi abrogata e sostituita dalla L.R. n. 59/2017 art. 6, sebbene il citato centro non fosse formalmente denominato come "osservatorio" in provincia di Brindisi.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2016, avvenuto il passaggio di competenze in materia di caccia e protezione della fauna selvatica dalle Province alla Regione, il centro che aveva svolto piena attività per circa 16 anni ha dovuto sospendere la propria operatività, in attesa di nuovi assetti e accordi che sostituissero i precedenti atti deliberativi provinciali.

Con note in atti e relativa documentazione di supporto, la Provincia di Brindisi ha chiesto, già dal maggio 2017, che fosse riattivato il centro, dotato di due sedi, una in Ostuni e l'altra a Brindisi, punto di riferimento essenziale per il recupero della fauna selvatica già dal 2001. Si è dichiarata, peraltro, disposta a fornire il più ampio supporto per le attività di carattere scientifico (studi, ricerche, monitoraggi) e divulgativo in collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale.

Contestualmente, il Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto ha avanzato la propria candidatura per svolgere la funzione di centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, formalizzata con pec del 13.07.2017, e dichiarando di avere a disposizione luoghi mezzi e strumenti per ricoprire il citato ruolo.

L'art. 6 della Legge Regionale n. 59/2017 non cita più gli "osservatori faunistici provinciali", non essendo oramai le Province competenti in materia, ma sancisce la creazione di centri "territoriali" che siano articolazioni periferiche dell'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto e consentano una maggiore capillarizzazione del servizio, sulla base delle esigenze locali, determinate anche dalle caratteristiche geografiche del territorio.

L'area brindisina si distingue per una grande varietà di habitat, con la naturale conseguenza di una spiccata biodiversità, data anche dalla presenza delle zone umide della Riserva di Torre Guaceto e delle aree del Parco delle Dune Costiere.

Lo scopo della Regione è quello di creare le condizioni per più utili sinergie tra lo sviluppo di un nuovo servizio di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà in capo al Consorzio di Torre Guaceto, che con la sua articolata strutturazione e competenza anche in materia faunistica, per gli specifici compiti di istituto, può garantire nel tempo le attività in questione e il supporto per la progettazione delle azioni di monitoraggio, analisi e studio della fauna selvatica, e la prosecuzione delle attività da parte della struttura della Provincia, con le competenze e l'esperienza ultraquindicennale maturata sul campo, il tutto per dotare il territorio brindisino di un servizio efficiente e con minori complessivi oneri finanziari.

Appare quindi opportuno creare due centri con distinta competenza territoriale, che sarà specificata negli atti di convenzione con ciascun soggetto.

Le suddette intese sono riportate negli allegati schemi di Convezione triennale tra Regione e Provincia di Brindisi, e tra Regione e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, che prevede appunto l'avvio e il potenziamento delle attività dei due Centri, con la valorizzazione delle relative aree di competenza anche ai fini di informazione e divulgazione dei temi riferiti alla salvaguardia della fauna selvatica, nonché di supporto alle attività di studio dell'Osservatorio Faunistico Regionale.

La Convenzione con la Provincia di Brindisi prevede, per il periodo di riferimento, il riconoscimento da parte della Regione, titolare delle funzioni prima svolte dalla Provincia, un contributo finanziario pari a € 90.000,00 per anno per la riapertura e gestione del centro situato in agro di Ostuni cui sarà assegnata una determinata competenza territoriale, somme rivenienti in parte, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 59/2018, dall'entrata della tassa venatoria regionale, una quota della quale è destinata specificamente alle attività dei centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà e in parte dalle risorse già all'epoca destinate alla Provincia di Brindisi per l'esercizio, delle funzioni delegate in materia di caccia.

La Convenzione con il Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto prevede, per il periodo di riferimento, il riconoscimento da parte della Regione, di un contributo finanziario pari a € 25.000,00 annuo, dall'entrata della tassa venatoria regionale e nei limiti della quota destinata specificamente, ai sensi del comma 3 del citato art. 51, alle attività dei centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà. Le spese sostenute dovranno prevedere, oltre alle spese del personale, la prioritaria manutenzione ed eventuale ripristino o implementazione delle strutture presenti nei due Centri per la fauna selvatica (recinzioni, voliere, gabbie, nuovi apprestamenti, etc.), la gestione ordinaria degli animali, il loro trasferimento a Bitetto e il supporto all'Osservatorio Regionale per le attività di progettazione e/o realizzazione di studi, monitoraggi e censimenti della fauna.

Premesso tutto quanto sopra, propone di:

- procedere all'approvazione degli schemi di Convenzione allegati (All. A e All. B) al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso, rispettivamente tra la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi (All. A) e tra la Regione Puglia e il Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto (All. B), con la suddivisione territoriale indicata nei singoli atti di accordo;
- dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione delle Convenzioni e dei successivi atti gestionali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 115.000,00 annui, per il prossimo biennio, di cui € 90.000,00 a favore della Provincia di Brindisi ed € 25.000,00 a favore del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto la cui copertura è assicurata dagli impegni già disposti, a valere sul capitolo 841010, con DDS n. 036/353 del 22.12.2017, con DDS n. 036/ 519 del 13.12.2018, nonché dall'impegno disposto, sempre a valere sul capitolo 841010, in favore della Provincia di Brindisi con DDS n. 036/208 del 12.12.2016.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi, da 819 a 846 della L. n.145/2018;

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art 4 co. 4 della L.R. 7/97.

Tutto ciò premesso ed esposto, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che si intende per integralmente riportato.

- Di approvare gli schemi di Convenzione allegati (All. A e All. B) al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso, rispettivamente tra la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi (All. A) e tra la Regione Puglia e il Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto (All. B), con la suddivisione territoriale indicata nei singoli atti di accordo;
- Di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione delle Convenzioni e dei successivi atti gestionali.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI

All. A



Regione Puglia

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI BRINDISI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL CENTRO TERRITORIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA FAUNA
SELVATICA OMEOTERMA NELLE SEDI DI OSTUNI E BRINDISI

In esecuzione della D.G.R. n. 1869 del 17/11/2017, relativa alla costituzione della rete territoriale dei Centri di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma, connessi all'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale e del relativo Centro regionale di recupero della fauna selvatica omeoterma di Bitetto (BA), ed in particolare in relazione all'esigenza di ripristino e miglioramento delle attività già poste in essere dalla Provincia di Brindisi sin dal 2001 attraverso la società in house "Santa Teresa s.p.a." nella sede di Ostuni, di proprietà della Provincia stessa, e nella sede di Brindisi presso la "Santa Teresa s.p.a.", si stipula la presente convenzione.

TRA

1. La Regione Puglia (CF 80017210727), rappresentata dal dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Luca Limongelli, domiciliato per l'esercizio della funzione nella sede regionale di via Lembo 38/F Bari, come da delega di cui all' deliberazione dei Giunta regionale _____ n. _____ ;
2. La Provincia di Brindisi (C.F. _____) rappresentata da _____ .

OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione è finalizzata al ripristino e potenziamento delle attività relative alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà ex art. 6 della L.R. 59/2017, nelle sedi situate in Ostuni, c.da San Lorenzo, e in Brindisi presso gli edifici della "Santa Teresa s.p.a." (già sedi del Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà istituito nel 2001)

PREMESSO che

- Il DPR dell'08/09/1997 n.357 dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Le Regioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 357/97 garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario;

1

1

- La Legge regionale n. 27 del 13/08/1998, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma di tutela e programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria, oggi riformata dalla Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, prevedeva all' art.8, comma 1, l'istituzione da parte delle Province degli Osservatori Faunistico Provinciali, e al comma 2 i Centri di Prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà operanti all'interno degli Osservatori;
- Con atti deliberativi DGP n. 161 del 21 aprile 1999, DGP n. 383 del 14 novembre 2000, DGP n. 153 del 18 maggio 2001, la Provincia di Brindisi ha istituito e reso attivo, dal 01 luglio 2001, il "Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà", ai sensi dell'art.8, comma 2, L.R. 27/98, con sede in Brindisi (Ufficio) e in Contrada San Lorenzo – Ostuni (strutture di ricovero e degenza fauna selvatica);
- Dal 2007 la Provincia di Brindisi ha affidato la gestione del servizio di "Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà" alla Società in house Santa Teresa S.p.A., mediante continuativi contratti di affidamento e con svolgimento delle attività nelle stesse sedi di Brindisi e di Ostuni;
- Con l'approvazione della L.R. 9 agosto 2016, n. 23, la Regione Puglia ha stabilito: *"le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avalimento e convenzione"*. (Art. 20 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca)
- La Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, che ha riformato la L.R. n. 27/1998, all'art. 6, prevede che l'Osservatorio Faunistico regionale coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle popolazioni faunistiche, nell'ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli habitat e per l'applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità; altresì è previsto che il Centro regionale per il recupero della fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività di centri territoriali di prima accoglienza dislocati sul territorio pugliese, non necessariamente su base provinciale.

CONSIDERATO:

- l'interesse congiunto delle parti di assicurare il ripristino, il potenziamento e la valorizzazione del Centro di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà, che è stato operativo dal 2001 al 2017 ed è dotato di strutture idonee alla gestione di detta fauna in difficoltà in vista di un loro successivo trasferimento al Centro regionale di recupero della fauna omeoterma in difficoltà di Bitetto o di un possibile rilascio nei contesti ambientali di riferimento;
- l'esigenza del territorio della provincia di Brindisi di essere dotato di un servizio territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà che operi in collaborazione e sinergia con

l'Osservatorio regionale faunistico e con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica omeoterma in difficoltà di Bitetto (BA);

- che la Provincia di Brindisi, per mezzo della "Santa Teresa s.p.a." dispone di personale altamente qualificato che ha maturato una notevole esperienza nella gestione dei selvatici in difficoltà;

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE

Art.1 (*Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà*)

Alla Provincia di Brindisi, per il tramite del soggetto "Santa Teresa s.p.a.", è affidata la gestione, con le finalità e i compiti di cui all'art. 6 della L.R. 59/2017, del Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà rinvenuta sul territorio della provincia di Brindisi, con specifico riferimento ai territori comunali di seguito indicati: Ceglie Messapica, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla F., Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

Art.2 (*Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà*)

La Provincia di Brindisi, per il tramite del soggetto gestore "Santa Teresa Spa", si impegna ad espletare in nome e per conto della Regione Puglia, sotto il controllo dei competenti uffici regionali, in coordinamento con l'Osservatorio Regionale e nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR n. 320/1954 e s.m.i., le attività previste dall'art. 6 della citata L.R. 59/2017 per il territorio della provincia di Brindisi di cui al co.1, ed in particolare che sia garantita:

- a) L'accoglienza di tutti gli esemplari di fauna selvatica omeoterma (uccelli, mammiferi) rinvenuti feriti o in difficoltà;
- b) Comunicazione di dati, confronto e collaborazione con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto BA;
- c) Comunicazioni e attività amministrative correlate all'accoglienza e alla cura degli animali selvatici;
- d) Pronto soccorso veterinario;
- e) Trasferimento al Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto (BA), degli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e riabilitazione;
- f) Liberazione degli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e coordinamento con la struttura regionale di Bitetto (BA).
- g) Gestione di una banca dati relativa all'accoglimento della fauna in difficoltà.
- h) Mantenimento e cura degli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all'eventuale trasferimento al Centro regionale di recupero;

- i) Incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.
- j) Eventuale supporto alla Regione nella predisposizione di misure atte all'attuazione del Reg. (UE) n. 1143/2014 e del D.lvo n. 230/2017 inerente disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.
- k) Relazione attività svolta dal Centro con cadenza annuale, accompagnata dal bilancio economico – gestionale complessivo delle spese e delle entrate, ivi incluse quelle di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione.
- l) Realizzazione, in accordo e collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale, di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma.

L'operatività dei servizi di raccolta e di accettazione della fauna selvatica omeoterma in difficoltà dovrà essere ottimizzata, ai fini dell'efficienza ed efficacia del servizio stesso, attraverso specifiche intese operative con il Consorzio di Torre Guaceto, titolare dell'analoga attività per la restante parte del territorio della provincia di Brindisi.

Art. 3 (*Relazione annuale*)

Annualmente la Provincia di Brindisi dovrà trasmettere una relazione sull'attività svolta dal Centro di prima accoglienza così come specificato nell'art.2 comma K, redatta dal soggetto affidatario del servizio.

Art. 4 (*Contributo regionale al finanziamento delle attività e rendicontazione*)

1. Per le attività di cui agli artt. 2 (Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà), la Regione Puglia corrisponderà alla Provincia di Brindisi un contributo annuo, valutato in **Euro 90.000,00 (Novantamila/00)**, riveniente in parte dalle somme introitate dalla Regione ex art. 51 della Legge Regionale n. 59/2017 e all'uopo destinate e in parte dai fondi pregressi residui già destinati alla Provincia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di fauna selvatica e caccia, salvo ulteriori somme dedicate dal programma venatorio e riservate ai Centri recupero e prima accoglienza fauna selvatica. Il contributo regionale sarà erogato in maniera anticipata e rendicontato entro il mese di marzo dell'anno successivo. La Regione si riserva di non erogare o di erogare parzialmente il contributo in caso di mancata o parziale rendicontazione delle somme erogate l'anno precedente, come previsto dal successivo comma 3.
2. La Regione provvederà alla liquidazione e pagamento del contributo annuale, in unica soluzione in concomitanza con il primo provvedimento regionale di apertura degli spazi finanziari e comunque non oltre il primo semestre dell'esercizio finanziario.
3. La Provincia di Brindisi si impegna a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente entro il primo trimestre dell'anno immediatamente successivo; in mancanza, o in presenza di una rendicontazione di spesa inferiore a quanto effettivamente erogato, la Regione non procederà al pagamento del contributo di cui al co. 1 e attiverà opportune verifiche per l'eventuale recupero delle somme corrisposte per le quali non vi sia riscontro contabile.



Art. 5 (Ulteriori sovvenzioni)

La Provincia di Brindisi può:

- acquisire, o promuovere l'acquisizione diretta da parte del soggetto gestore di ulteriori finanziamenti regionali finalizzati alla copertura delle spese di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma;
- ricevere ulteriori sovvenzioni e/o sponsor e donazioni, eventuali incentivi economici pubblici e privati, da utilizzare esclusivamente per il miglioramento del servizio di gestione o per la valorizzazione delle aree interessate, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni mirati alla migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna selvatica.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due), prorogabili su espressa volontà delle parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Art. 7 (Comunicazione Dirigenti/Responsabili)

La Provincia di Brindisi si impegna a comunicare alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla firma del presente atto il Responsabile dell'espletamento degli interventi e delle attività di cui alla della presente convenzione.

Art. 8 (Cause di recesso)

Qualora si manifestassero situazioni di criticità nell'attuazione della presente convenzione, le parti potranno recedere dalla stessa con un preavviso motivato di 60 (sessanta) giorni con missiva inoltrata via PEC, entro i quali la controparte potrà eventualmente procedere a fornire controdeduzioni rispetto ai motivi di recesso addotti.

Art. 9 (Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della parte richiedente

Art. 10 (Controversie legali)


Per eventuali controversie legali il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Bari.

Firmato Digitalmente

Il Rappresentante della Provincia di Brindisi

Il Rappresentante della Regione Puglia

Il presente documento è composto da n. 5 (cinque) facciate
Il Dirigente di Sezione dott. Luca Limongelli



All. B



Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto 
 Area Marina Protetta • Riserva Naturale dello Stato
 CONSORZIO DI GESTIONE
 DI TORRE GUACETO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE
 DEL CENTRO TERRITORIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA FAUNA
 SELVATICA OMEOTERMA NELLE RISERVA DI TORRE GUACETO

In esecuzione della D.G.R. n. 1869 del 17/11/2017, relativa alla costituzione della rete territoriale dei Centri di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma, connessi all'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale e del relativo Centro regionale di recupero della fauna selvatica omeoterma di Bitetto (BA), ed in particolare in relazione all'esigenza di ampliamento e miglioramento delle attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà, nonché dello studio e monitoraggio della stessa, si stipula la presente convenzione,

TRA

1. La Regione Puglia (CF 80017210727), rappresentata dal dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Luca Limongelli, domiciliato per l'esercizio della funzione nella sede regionale di via Lembo 38/F Bari, come da delega di cui all' deliberazione dei Giunta regionale _____ n. _____;
2. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (C.F. _____) rappresentata da _____.

OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione è finalizzata l'avvio e il potenziamento delle attività relative alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà ex art. 6 della L.R. 59/2017, all'interno della riserva di Torre Guaceto

PREMESSO che

- Il DPR dell'08/09/1997 n.357 dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Le Regioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 357/97 garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario;

- La Legge regionale n. 27 del 13/08/1998, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma di tutela e programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria, oggi riformata dalla Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, prevedeva all' art.8, comma 1, l'istituzione da parte delle Province degli Osservatori Faunistico Provinciali, e al comma 2 i Centri di Prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà operanti all'interno degli Osservatori;
- Il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 04/02/2000 ha istituito la riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto e affidato la gestione al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Ente pubblico non economico;
- L'art. 2 del D.M. 04/02/2000 prevede la conservazione delle caratteristiche ecologiche, flo-ro-vegetazionali, faunistiche, idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali;
- Il Consorzio è dotato delle figure professionali occorrenti per le funzioni di prima accoglienza della fauna: biologo, esperto in ornitologia, veterinario e inanellatore;
- Il Consorzio è dotato di strutture idonee per fornire la necessaria assistenza di pronto soccorso alla fauna rinvenuta in difficoltà;
- Con l'approvazione della L.R. 9 agosto 2016, n. 23, la Regione Puglia ha stabilito: *“le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione”*. (Art. 20 - *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca*)
- Con nota in atti prot. 12505 del 24.10.2017 Il Consorzio ha formalizzato la propria candidatura a centro di prima accoglienza, descrivendo le strutture a propria disposizione, le attrezzature per il recupero, per lo studio e il monitoraggio della fauna, nonché le competenze dello staff tecnico-professionale di cui dispone.
- La Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, che ha riformato la L.R. n. 27/1998, all'art. 6, prevede che l'Osservatorio Faunistico regionale coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle popolazioni faunistiche, nell'ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli habitat e per l'applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità; altresì è previsto che il Centro regionale per il recupero della fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività di centri territoriali di prima accoglienza dislocati sul territorio pugliese, non necessariamente su base provinciale.

CONSIDERATO:

- l'interesse congiunto delle parti di assicurare l'installazione e la valorizzazione di un nuovo Centro di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà in un contesto di particolare interesse ambientale e naturalistico, quale quello della riserva di Torre Guaceto,

dotato di strutture idonee alla gestione degli esemplari in vista di un loro successivo trasferimento al Centro di Bitetto o di un possibile rilascio negli habitat di riferimento;

- l'esigenza del territorio della provincia di Brindisi di essere dotato di un servizio territoriale capillare di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà che operi in collaborazione e sinergia con l'Osservatorio regionale faunistico e con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica omeoterma in difficoltà di Bitetto (BA);
- la richiesta motivata del Consorzio di Torre Guaceto, che ha attrezzato gli spazi idonei, in fase di ulteriore sviluppo, per lo svolgimento del servizio e che può fare affidamento su una articolata struttura tecnica, già impegnata nelle diverse funzioni attribuite al Consorzio stesso

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE

Art.1 (*Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà*)

Al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è affidata la gestione, con le finalità e i compiti di cui all'art. 6 della L.R. 59/2017, del nuovo Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà rinvenuta sul territorio della provincia di Brindisi, limitatamente ai territori comunali di seguito indicati: Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

Art.2 (*Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà*)

Il Consorzio si impegna ad espletare in nome e per conto della Regione Puglia, sotto il controllo dei competenti uffici regionali, in coordinamento con l'Osservatorio Regionale e nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR n. 320/1954 e s.m.i., le attività previste dall'art. 6 della citata L.R. 59/2017 per il territorio della provincia di Brindisi di cui al co.1, ed in particolare che sia garantita:

- a) L'accoglienza di tutti gli esemplari di fauna selvatica omeoterma (uccelli, mammiferi) rinvenuti feriti o in difficoltà;
- b) Comunicazione di dati, confronto e collaborazione con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto BA;
- c) Comunicazioni e attività amministrative correlate all'accoglienza e alla cura degli animali selvatici;
- d) Pronto soccorso veterinario;
- e) Trasferimento al Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto (BA), degli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e riabilitazione;
- f) Liberazione degli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e coordinamento con la struttura regionale di Bitetto (BA).
- g) Gestione di una banca dati relativa all'accoglimento della fauna in difficoltà.

- h) Mantenimento e cura degli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all'eventuale trasferimento al Centro regionale di recupero;
- i) Incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.
- j) Eventuale supporto alla Regione nella predisposizione di misure atte all'attuazione del Reg. (UE) n. 1143/2014 e del D.lvo n. 230/2017 inerente disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.
- k) Relazione attività svolta dal Centro con cadenza annuale, accompagnata dal bilancio economico – gestionale complessivo delle spese e delle entrate, ivi incluse quelle di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione.
- l) Realizzazione, in accordo e collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale, di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma.

L'operatività dei servizi di raccolta e di accettazione della fauna selvatica omeoterma in difficoltà dovrà essere ottimizzata, ai fini dell'efficienza ed efficacia del servizio stesso, attraverso specifiche intese operative con la Provincia di Brindisi, titolare dell'analoga attività per la restante parte del territorio della provincia di Brindisi.

Art. 3 (Relazione annuale)

Annualmente il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto dovrà trasmettere una relazione sull'attività svolta dal Centro di prima accoglienza così come specificato nell'art.2 comma K, redatta dal soggetto affidatario del servizio.

Art. 4 (Contributo regionale al finanziamento delle attività e rendicontazione)

1. Per le attività di cui agli artt. 2 (Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà), la Regione Puglia corrisponderà al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto un contributo annuo di **Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)** riveniente dalle somme introitate dalla Regione ex art. 51 della Legge Regionale n. 59/2017 e all'uopo destinate, salvo ulteriori somme dedicate dal programma venatorio e riservate ai Centri recupero e prima accoglienza fauna selvatica. Il contributo regionale sarà erogato in maniera anticipata e rendicontato entro il mese di marzo dell'anno successivo. La Regione si riserva di non erogare o di erogare parzialmente il contributo in caso di mancata o parziale rendicontazione delle somme erogate l'anno precedente, come previsto dal successivo comma 3.
2. La Regione provvederà alla liquidazione e pagamento del contributo annuale, in unica soluzione in concomitanza con il primo provvedimento regionale di apertura degli spazi finanziari e comunque non oltre il primo semestre dell'esercizio finanziario.
3. Il Consorzio si impegna a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente entro il primo trimestre dell'anno immediatamente successivo; in mancanza, o in presenza di una rendicontazione di

spesa inferiore a quanto effettivamente erogato, la Regione non procederà al pagamento del contributo di cui al co. 4 e attiverà opportune verifiche per l'eventuale recupero delle somme corrisposte per le quali non vi sia riscontro contabile.

Art. 5 (Ulteriori sovvenzioni)

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto può:

- acquisire, o promuovere l'acquisizione diretta da parte del soggetto gestore di ulteriori finanziamenti regionali finalizzati alla copertura delle spese di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma;
- ricevere ulteriori sovvenzioni e/o sponsor e donazioni, eventuali incentivi economici pubblici e privati, da utilizzare esclusivamente per il miglioramento del servizio di gestione o per la valorizzazione delle aree interessate, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni mirati alla migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna selvatica.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due), prorogabili su espressa volontà delle parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Art. 7 (Comunicazione Dirigenti/Responsabili)

Il Consorzio si impegna a comunicare alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla firma del presente atto il Responsabile dell'espletamento degli interventi e delle attività di cui alla della presente convenzione.

Art. 8 (Cause di recesso)

Qualora si manifestassero situazioni di criticità nell'attuazione della presente convenzione, le parti potranno recedere dalla stessa con un preavviso motivato di 60 (sessanta) giorni con missiva inoltrata via PEC, entro i quali la controparte potrà eventualmente procedere a fornire controdeduzioni rispetto ai motivi di recesso adottati.

Art. 9 (Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della parte richiedente

Art. 10 (Controversie legali)

Per eventuali controversie legali il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Bari.

Firmato Digitalmente

Il Rappresentante della Provincia di Brindisi

Il Rappresentante della Regione Puglia

Il presente documento è composto da n. 5 (cinque) facciate
Il Dirigente di Sezione dott. Luca Limongelli

IL PRESENTE ALLEGATO, COMPOSTO DAI DOCUMENTI A) E B), E' COSTITUITO DA COMPLESSIVE N. 10 (DIECI) FACCIATE
Il Dirigente di Sezione/ dott. Luca Limongelli

10